

Delib.G.R. 3 agosto 2006, n. 500 ⁽¹⁾.

Piano di utilizzazione biennale 2006-2007 degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi socio-assistenziali. Approvazione documento concernente «Linee-guida ai comuni per l'utilizzazione delle risorse per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali».

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 9 settembre 2006, n. 25, suppl. ord. n. 6.

La Giunta regionale

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";

Vista la legge 28 novembre 2000, n. 328 recante "Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001 concernente "Piano nazionale degli interventi e di servizi sociali 2001-2003";

Vista la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 recante "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio" e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 recante "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

Visto l'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), così come modificato dall'articolo 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che stabilisce la composizione del fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto l'articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003);

Considerato che, ai sensi del citato articolo 46 della legge n. 289/2003, le risorse provenienti del fondo nazionale per le politiche sociali sono assegnate alla Regione senza vincolo di destinazione;

Visto l'articolo 34, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 recante "Legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2002", per il quale il fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale (capitolo di spesa n. H41504), nelle more dell'approvazione del piano socio-assistenziale regionale, viene ripartito con l'osservanza dei seguenti principi:

a) una quota è distribuita ai Comuni in proporzione alla popolazione ed al territorio;

b) una quota è riservata al finanziamento di specifici progetti d'interesse regionale e/o di rilevante interesse sociale ed ad iniziative dirette della Regione;

c) una quota è riservata all'organizzazione ed alla gestione associata dei servizi ed interventi di cui alla legge regionale 9 settembre 1996, n. 38, ripartita a livello di singolo distretto sulla base di indicatori demografici e di povertà;

Visto altresì l'articolo 34, comma 2 della L.R. n. 8/2002 che prevede che le risorse finanziarie per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale, possono essere integrate con le risorse derivanti dal fondo nazionale per le politiche sociali;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 recante "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali";

Visto l'articolo 55 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004), relativo all'istituzione del fondo socio-sanitario per la non autosufficienza;

Vista la legge regionale 29 aprile 2006, n. 4 concernente "Legge finanziaria per l'esercizio 2006";

Vista la legge regione 29 aprile 2006, n. 5 concernente "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2006" ed il relativo allegato tecnico;

Considerato che le risorse provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge n. 328/2000 sono state ridotte nel corso del 2005 di circa il 50% rispetto ai trasferimenti del 2004 e che la Regione è intervenuta in sede di approvazione della legge finanziaria e della legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2006 prevedendo l'utilizzazione di risorse aggiuntive regionali per assicurare il mantenimento, dal punto di vista sia qualitativo sia quantitativo, del livello delle prestazioni nel sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali;

Visto in particolare l'articolo 118, comma 1, della L.R. n. 4/2006, per il quale la Giunta regionale, al fine di riorganizzare il finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali e nelle more dell'approvazione del nuovo piano socio-assistenziale, provvede con propria deliberazione all'attribuzione delle risorse finanziarie derivanti:

a) dal fondo nazionale per le politiche sociali di cui alla legge n. 328/2000, di cui al capitolo di spesa n. H41106 denominato "Utilizzazione dell'assegnazione dello stato delle risorse indistinte per l'attuazione della legge n. 328/2000;

b) dal fondo regionale per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale di cui al capitolo di spesa n. H41504;

c) dal capitolo di spesa n. H41135 denominato "Integrazione regionale dell'assegnazione dello stato delle risorse indistinte per l'attuazione della legge n. 328/2000;

d) dal fondo socio-sanitario regionale per la non autosufficienza, di cui al capitolo di spesa n. H41550;

Visto altresì l'articolo 124 della L.R. n. 4/2006 che, sempre nell'ottica di integrare le risorse del fondo nazionale per le politiche sociali, istituisce nell'ambito dell'UPB H41 il capitolo di spesa denominato "Interventi di lotta alla droga relativi alla prevenzione, al recupero ed al reinserimento sociale";

Visti gli articoli 152 e 157 della citata L.R. n. 4/2006 che istituiscono delle riserve nell'ambito dello stanziamento di cui al capitolo di spesa n. H41504, prevedendo delle poste finanziarie rispettivamente per il servizio di medicina solidale e delle migrazioni dell'azienda ospedaliera policlinico Tor Vergata (Euro 173.000,00) e per il servizio di medicina delle migrazioni dell'Ospedale S. Gallicano di Roma (Euro 300.000,00);

Atteso che, in coerenza con le indicazioni contenute nella legge n. 328 del 2000, gli obiettivi della programmazione regionale in campo socio-assistenziale tendono a promuovere:

- a) la realizzazione di forme associative tra i Comuni a livello distrettuale per la programmazione degli interventi;
- b) l'integrazione tra gli interventi socio-assistenziali e sociosanitari;
- c) la creazione di un sistema a rete dei servizi;
- d) la qualificazione degli interventi e dei servizi che devono rispondere in modo adeguato alle esigenze dei cittadini;
- e) la ricomposizione dei finanziamenti all'interno dei distretti sociosanitari, allo scopo di ottimizzare la spesa;

Vista la Delib.G.R. 4 agosto 2005, n. 720 concernente "Piano di utilizzazione del fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale";

Vista la Delib.G.R. 1° novembre 2005, n. 924 concernente "Criteri di riparto e modalità di utilizzazione del fondo socio-sanitario per la non autosufficienza ai sensi della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9 e della Delib.G.R. 1° aprile 2005, n. 461";

Vista la Delib.G.R. 14 febbraio 2006, n. 81 concernente "Piano di utilizzazione dello stanziamento del fondo nazionale per le politiche sociali anno 2005, finalizzato all'organizzazione ed alla gestione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali e sociosanitari a livello distrettuale. Approvazione documento concernente linee-guida ai Comuni per l'utilizzazione del fondo nazionale per le politiche sociali";

Preso atto che il decreto ministeriale che ripartisce tra le Regioni e le Province autonome il fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario 2006 non è stato ancora emanato e non si conoscono l'entità delle risorse trasferite, né i tempi di emanazione dei relativi provvedimenti di attribuzione;

Considerata tuttavia la necessità, anche al fine di consentire in tempo utile un'organica programmazione degli interventi a livello locale, di definire le risorse complessive che vengono assegnate per l'organizzazione e la gestione associata dei servizi ed interventi socio-assistenziali e socio-sanitari attivati a livello distrettuale per un periodo biennale;

Ritenuto pertanto opportuno prevedere, pur nelle more dell'emanazione del citato decreto ministeriale, la destinazione di una quota delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali anno 2006 ed anno 2007;

Considerata la necessità, in attuazione del citato articolo 118 della L.R. n. 4/2006 ed al fine di consentire un'organica programmazione degli interventi a livello locale, di definire nell'ambito delle

risorse complessivamente disponibili per il sistema integrato sociale e nelle more dell'approvazione del nuovo piano socio-assistenziale regionale:

- a) un programma biennale di utilizzazione delle risorse nel quale vengono quantificate le risorse regionali e statali finalizzate all'organizzazione e la gestione associata dei servizi ed interventi socio-assistenziali e socio-sanitari attivati a livello distrettuale;
- b) i criteri di distribuzione e assegnazione delle risorse tra gli enti locali;
- c) le linee-guida agli enti locali per l'accesso ai finanziamenti nonché per l'utilizzazione delle risorse assegnate;

Considerato altresì che per l'attuazione degli interventi a favore dei disabili gravi di cui all'articolo 39, comma 2, lettere l-bis e l-ter della legge n. 104/1992 e per gli interventi in favore degli immigrati di cui al D.Lgs. n. 286/1998 la Regione interviene anche con proprie specifiche risorse a titolo di cofinanziamento, di cui rispettivamente al capitolo di spesa n. H41110 ed al capitolo di spesa n. H43102 del bilancio regionale di previsione;

Considerato che nell'ambito del capitolo di spesa n H41504, per gli esercizi finanziari 2006 e 2007:

- a) la somma annua di Euro 5.165.000,00 per l'assistenza economica a favore dei disagiati psichici, concessi al Comune di Roma ed ai Comuni sede di distretto socio-sanitario ai sensi del Reg. 3 febbraio 2000, n. 1;
- b) la somma annua di Euro 500.000,00 annua viene utilizzata per la copertura della spesa inerente la seconda e la terza annualità della convenzione triennale con l'INPS per la gestione delle procedure inerenti il riconoscimento dell'invalidità civile, in attuazione della Delib.G.R. 25 marzo 2005, n. 395;
- c) la somma annua di Euro 404.616,00 viene utilizzata per la gestione di strutture residenziali socio-assistenziali per minori in stato di bisogno, abbandonati o esposti all'abbandono di cui all'articolo 192, comma 6-bis, lettera b), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, così come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 40;
- d) la somma annua di Euro 2.400.000,00 viene utilizzata per la continuazione del servizio di mensa sociale e/o accoglienza notturna da parte dei comuni;
- e) la somma annua di Euro 545.000,00 viene utilizzata per gli interventi da parte dei Comuni sedi di Istituti di prevenzione e pena, finalizzati alla risocializzazione di detenuti ed ex detenuti;

Ritenuto di assegnare le risorse disponibili sul capitolo di spesa n. H41504 secondo le seguenti proporzioni:

- a) il 62% in rapporto alla popolazione ed al territorio da assegnare direttamente ai Comuni;
- b) il 12% per il finanziamento di specifici progetti di interesse regionale e/o di rilevante interesse sociale;
- c) il 26% per l'organizzazione e la gestione associata dei servizi ed interventi socio-assistenziali e socio-sanitari attivati a livello distrettuale;

Visto il documento concernente "Linee-guida ai Comuni per l'utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi socio-assistenziali - Anni 2006 e 2007", che forma parte integrante della presente deliberazione;

Considerato che il documento di cui al punto precedente, oltre a contenere i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse destinate al finanziamento dei piani di zona distrettuali, stabilisce, nell'ambito delle risorse assegnate ai distretti, specifiche finalizzazioni per:

- a) gli interventi in favore dei disabili gravi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, lettere l-bis e l-ter della legge 15 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162;
- b) gli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza di cui legge 28 agosto 1997, n. 285;
- c) gli interventi in favore degli anziani autosufficienti e non autosufficienti;

Esperita la procedura di concertazione;

Acquisito il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali;

all'unanimità

Delibera

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente, in attuazione dell'articolo 118, comma 1, della L.R. n. 4/2006 e nelle more dell'approvazione del nuovo piano socio-assistenziale quanto segue:

A) per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007 vengono finalizzate per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali le seguenti risorse finanziarie, pari complessivamente ad Euro 108.800.000,00:

- 1.** Euro 57.800.000,00 provenienti dal fondo regionale per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale di cui al capitolo di spesa n. H41504;
- 2.** Euro 20.000.000,00 provenienti dal capitolo di spesa n. H41135 denominato "Integrazione regionale dell'assegnazione dello stato delle risorse indistinte per l'attuazione della legge n. 328/2000";
- 3.** Euro 23.000.000,00 provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al capitolo di spesa n. H41106;
- 4.** Euro 8.000.000,00 provenienti dal fondo socio-sanitario regionale per la non autosufficienza, di cui al capitolo di spesa n. H41550;

B) per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007, le risorse disponibili afferenti al fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale, di cui al capitolo di spesa n. H41504, da

destinare agli enti locali per lo svolgimento delle funzioni in materia di servizi ed interventi socio-assistenziali, sono ripartite secondo le modalità ed i criteri di seguito specificati:

- 1.** la somma annua di Euro 5.165.000,00 viene finalizzata per l'assistenza economica ai disagiati psichici, erogata in favore del Comune di Roma e dei Comuni sede di distretto socio-sanitario ai sensi del Reg. 3 febbraio 2000, n. 1;
- 2.** la somma annua di Euro 500.000,00 viene utilizzata per la copertura della spesa inerente la seconda e la terza annualità della convenzione triennale con l'INPS per la gestione delle procedure inerenti il riconoscimento dell'invalidità civile, in attuazione della Delib.G.R. 25 marzo 2005, n. 395;
- 3.** la somma annua di Euro 404.616,00 viene utilizzata per la gestione di strutture residenziali socio assistenziali per minori in stato di bisogno, abbandonati o esposti all'abbandono di cui all'articolo 192, comma 6-bis, lettera b), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, così come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 40;
- 4.** la somma annua di Euro 2.400.000,00 viene utilizzata per la continuazione del servizio di mensa sociale e/o accoglienza notturna da parte dei Comuni;
- 5.** la somma annua di Euro 545.000,00 viene utilizzata per gli interventi da parte dei Comuni sedi di Istituti di prevenzione e pena, finalizzati alla risocializzazione di detenuti ed ex detenuti;
- 6.** la restante somma disponibile sul capitolo di spesa n. H41504 viene attribuita agli enti locali secondo i seguenti criteri:
 - a)** una quota del 62% viene assegnata ai comuni nel rispetto della seguente proporzione:
 - 93% in base alla popolazione residente;
 - 7% in base alla superficie territoriale;
 - b)** una quota del 12% è destinata al finanziamento di specifici progetti comunali di interesse regionale e/o di rilevante interesse sociale concernenti:
 - 1) la continuazione della gestione di strutture residenziali socio assistenziali comunali per anziani, purché avviiino il processo di adeguamento ai requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 recante "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali";
 - 2) interventi relativi a situazioni di emergenza verificatisi in ambito comunale non rientranti nei piani di zona distrettuali e non compresi tra gli interventi finanziati con la L.R. n. 6/2004, nonché a specifiche esigenze per le isole;
 - 3) la gestione di gruppi appartamento per minori, anche in riferimento alla gestione di gruppi appartamento di "semiautonomia", che accolgono in un contesto protetto e organizzato adolescenti prossimi alla maggiore età che non possono rimanere o tornare in famiglia e giovani già ospiti di strutture residenziali o presso famiglie affidatane, per il periodo necessario al completamento del loro percorso di autonomia;

4) progetti di integrazione sociale per minori ospiti in strutture a ciclo residenziale di cui alla L.R. n. 41/2003, con particolari problematiche psico-sociali;

5) progetti di integrazione sociale per minori in famiglia con particolari problematiche psico-sociali;

c) la restante quota del 26%, è assegnata al Comune di Roma ed ai Comuni o Enti capofila del distretto socio-sanitario per l'organizzazione e la gestione associata dei servizi ed interventi socio-assistenziali e socio-sanitari attivati a livello distrettuale, già inseriti nei piani di zona, al fine di garantire la continuità degli stessi. Tale quota è ripartita a livello di singolo distretto, sulla base dei criteri di cui alla Delib.G.R. n. 720/2005 senza necessità di presentare preventivamente progetti, in quanto gli stessi devono essere inseriti nei piani di zona;

C) i Comuni devono presentare, entro il 1 ottobre 2006 per l'anno 2006 ed entro il 1° ottobre 2007 per l'anno 2007, le richieste di finanziamento e/o i progetti di cui alla precedente lettera B), punti 3, 4 e 5 e punto 6, lettera b), all'Assessorato alle Politiche Sociali, Viale del Caravaggio 99, Direzione regionale Servizi sociali, 00147 Roma;

D) per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007, per l'organizzazione e la gestione associata dei servizi ed interventi socio-assistenziali e socio-sanitari attivati a livello distrettuale, oltre alle risorse di cui alla lettera B), punto 6, lettera c), è destinata la somma annuale di Euro 43.516.457,00. Tale somma, che viene ripartita a livello di singolo distretto secondo le modalità ed i criteri indicati nelle linee-guida di cui alla successiva lettera K), è composta da:

1. Euro 20.000.000,0 provenienti dal capitolo di spesa n. H41135 denominato Integrazione regionale dell'assegnazione dello stato delle risorse indistinte per l'attuazione della legge n. 328/2000;

2. Euro 23.000.000,00 provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al capitolo di spesa n. H41106 denominato Utilizzazione dell'assegnazione dello stato delle risorse indistinte per l'attuazione della legge n. 328/2000;

3. Euro 516.457,00 provenienti dal capitolo di spesa n. H41110 a titolo di cofinanziamento regionale per gli interventi di cui all'articolo 39, comma 2, lettere l-bis e l-ter della legge n. 104/1992 in favore dei disabili gravi;

E) ai fini dell'erogazione:

1. le risorse di cui alla lettera B), punto 6, lettera c), e quelle di cui alla lettera D), punto 1, vengono impegnate e liquidate, in relazione alla loro disponibilità, entro gli esercizi finanziari 2006 e 2007;

2. le risorse del fondo nazionale per le politiche sociali e quelle di cofinanziamento regionale di cui rispettivamente al punto 2 ed al punto 3 della lettera D), vengono impegnate e liquidate a seguito della presentazione, da parte dei Comuni e degli Enti capofila di distretto, all'Assessorato alle Politiche sociali, Direzione regionale Servizi sociali, Viale del Caravaggio, 99 - 00147 Roma, di:

a) un piano di zona distrettuale di durata biennale entro il 31 dicembre 2006, per l'erogazione delle risorse relative all'anno 2006;

b) un aggiornamento del piano di zona di cui al punto a) entro il 31 dicembre 2007, per l'erogazione delle risorse relative all'anno 2007;

F) la quota parte delle risorse di cui alla lettera B), punto 6, lettera c), e la quota parte delle risorse di cui alla lettera D), spettanti sulla base distrettuale ai Municipi del Comune di Roma, è assegnata complessivamente al Comune stesso, che provvederà a ripartirla tra i Municipi in osservanza alle direttive contenute nelle linee-guida di cui alla successiva lettera K) ed utilizzando altri criteri individuati autonomamente in relazione alle specifiche esigenze di programmazione dei servizi e degli interventi distrettuali, tenendo conto delle aree di maggior disagio sociale;

G) nell'ambito delle risorse provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali anno 2006, la somma complessiva di Euro 1.625.600,00 viene destinata per la prosecuzione e/o ampliamento dei seguenti interventi già finanziati precedentemente dalla Regione:

a) servizio informativo per persone con disabilità, denominato "Presidio Lazio", per un importo pari ad Euro 398.600,00;

b) progetto sperimentale di reinserimento sociale delle persone disabili denominato "Ippocampo", per un importo pari ad Euro 100.000,00;

c) progetto sperimentale relativo al servizio informativo rivolto alle famiglie denominato "S.O.S. Famiglia" già "Pronto Famiglia" per un importo pari ad Euro 280.000,00;

d) cofinanziamento al Comune di Roma per il progetto denominato "Sportello famiglia - Il Raggio Verde", per un importo pari ad Euro 137.000,00;

e) cofinanziamento al Comune di Cassino per la prosecuzione del progetto di inserimento lavorativo di soggetti deboli in grave stato di bisogno, per un importo pari ad Euro 70.000,00;

f) attività connesse allo sviluppo del sistema informativo socio-assistenziale, già avviate con Delib.G.R. 22 novembre 2005, n. 1025 per una somma di Euro 640.000,00, con particolare riferimento alla rilevazione del bisogno sociale sul territorio;

H) le risorse provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali, che residueranno dopo la detrazione delle quote di cui alla lettera D), punto 2 e alla lettera G), verranno destinate con successiva deliberazione per:

1. gli interventi in favore degli immigrati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. gli interventi in favore dell'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 284;

3. interventi finalizzati a contrastare le dipendenze da droghe, alcol e farmaci, ai sensi dell'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 45;

4. spese correnti inerenti alla conduzione di strutture socio-assistenziali di tipo familiare o comunitario per minori gestite direttamente o indirettamente dai Comuni;

5. incentivi alle famiglie affidatarie di minori;

6. lo sviluppo del sistema informativo socio-assistenziale regionale;

I) per l'esercizio finanziario 2006, le risorse disponibili afferenti il fondo socio-sanitario regionale per la non autosufficienza, pari ad Euro 8.000.000,00, sono ripartite secondo i criteri e le modalità di cui alla Delib.G.R. 1° novembre 2005, n. 924, mentre per l'esercizio finanziario 2007 verranno stabiliti con successiva deliberazione. Sono altresì stabilite sullo stanziamento del citato fondo le seguenti riserve:

1. per l'esercizio finanziario 2006 la somma di Euro 229.000,00 è destinata alla continuità di gestione delle case famiglia per soggetti con handicap grave, avviate ai sensi del D.M. 13 dicembre 2001, n. 470 del Ministro del Lavoro e della Politiche sociali recante "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari". Le relative risorse vengono assegnate al Comune capofila del distretto socio-sanitario nel quale è ubicata la struttura e rappresentano un contributo aggiuntivo, rispetto alle somme assegnate ai sensi della citata Delib.G.R. n. 924/2005, che viene determinato con riferimento al numero di utenti accolti, nell'intesa che le medesime strutture devono essere inserite nei rispettivi Piani di zona;

2. per l'esercizio finanziario 2007:

a) la somma di Euro 400.000 è destinata al proseguimento del progetto per il miglioramento della qualità della vita delle famiglie che assistono in casa i portatori di patologie invalidanti, già avviato in attuazione della Delib.G.R. 7 marzo 2006, n. 125;

b) una quota di risorse, che verrà quantificata con provvedimento dirigenziale in relazione all'effettivo funzionamento delle strutture, per la continuità di gestione delle case famiglia per soggetti con handicap grave avviate ai sensi del D.M. n. 470/2001.

I Comuni capofila di distretto devono rendicontare sull'utilizzo delle somme assegnate del fondo socio-sanitario per la non autosufficienza entro il 15 novembre dell'anno successivo all'erogazione.

J) le somme disponibili sul capitolo di spesa n. H41110 e sul capitolo di spesa n. H43102 sono destinate a titolo di cofinanziamento regionale per gli interventi in favore dei disabili gravi di cui all'articolo 39, comma 2, lettere l-bis e l-ter della legge n. 104/1992 ed in favore degli interventi per gli immigrati di cui al D.Lgs. n. 286/1998;

K) viene approvato il documento concernente "Linee-guida ai Comuni per l'utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi socio-assistenziali - Anni 2006 e 2007, che forma parte integrante della presente deliberazione".

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Allegato

Linee-guida ai comuni per l'utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi socio-assistenziali - anni 2006 e 2007

1. Il welfare regionale

La legge n. 328/2000 e, ancora prima, la L.R. n. 38/1996 hanno avviato nel Lazio una fase di riorganizzazione dei servizi socio-assistenziali che ha individuato nuove modalità di fare programmazione a livello regionale e di pianificazione a livello locale, basate sui principi della centralità della persona e dei suoi bisogni, della sussidiarietà verticale ed orizzontale, della qualità sociale.

In coerenza con le indicazioni contenute nelle predette leggi, gli obiettivi della programmazione regionale in campo socio-assistenziale tendono a promuovere:

- a) la realizzazione di forme associative tra Comuni a livello distrettuale per la programmazione degli interventi;
- b) l'integrazione tra gli interventi socio-assistenziali e sociosanitari;
- c) la creazione di un sistema a rete dei servizi;
- d) la qualificazione degli interventi e dei servizi che devono rispondere in modo adeguato alle esigenze dei cittadini;
- e) la ricomposizione dei finanziamenti all'interno dei distretti sociosanitari, per ottimizzare la spesa.

Allo scopo di assicurare la continuità dei processi già avviati ma anche nell'intento di sviluppare **nuove procedure in grado di migliorare risultati e risorse**, la Giunta regionale in data 14 febbraio 2006 ha approvato la Delib.G.R. n. 81/2006 recante: "Piano di utilizzazione dello stanziamento del F.N.P.S. anno 2005, finalizzato all'approvazione ed alla gestione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali e sociosanitari a livello distrettuale - Approvazione documento concernente "Linee-guida ai Comuni per l'utilizzazione del F.N.P.S." con la quale sono stati individuati i criteri di riparto del fondo statale ed indicate ai Comuni le modalità per l'accesso ai finanziamenti.

Nonostante il taglio del 50% circa effettuato dallo Stato nel trasferimento delle risorse dell'anno 2005, con il predetto provvedimento comunque la Regione ha destinato all'organizzazione ed alla gestione associata dei servizi e degli interventi socio-assistenziali previsti nei Piani di Zona, una cifra sia pure in piccola percentuale superiore a quella dell'anno precedente.

Inoltre, per la prima volta, è stato adottato l'indicatore della superficie territoriale per l'area di intervento "responsabilità familiari" al fine di erogare una parte aggiuntiva di risorse ai distretti dei Comuni montani che presentano difficoltà per l'organizzazione dei servizi a causa della elevata dispersione territoriale.

2. La programmazione regionale e le azioni innovative

Preso atto che le risorse del F.N.P.S. sono state ridotte nel corso dell'anno 2005 di circa il 50% rispetto ai trasferimenti dell'anno 2004 e che anche il finanziamento dell'anno 2006 subirà la stessa decurtazione, la Regione, attraverso la legge di bilancio 2006, ha previsto l'utilizzazione di risorse **aggiuntive regionali** per assicurare la continuità dei servizi ed il mantenimento del livello delle prestazioni del sistema integrato di interventi e servizi presente sul territorio regionale. È stato, a tal fine, istituito un apposito capitolo di bilancio denominato "Integrazione regionale all'assegnazione dello Stato delle risorse indistinte per l'attuazione della legge n. 328/2000", con il quale si intende fronteggiare la minore assegnazione di risorse statali.

In relazione a quanto sopra, allo scopo di riorganizzare il finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali e nelle more dell'approvazione del piano socio-assistenziale, la legge regionale n. 4/2006 ed in particolare l'art. 118, ha stabilito che la Giunta regionale provvede con propria deliberazione all'attribuzione delle risorse finanziarie derivanti:

- a) dal fondo nazionale per le politiche sociali di cui alla legge n. 328/2000, di cui al capitolo di spesa n. H41106 denominata "Utilizzazione dell'assegnazione dello Stato delle risorse indistinte per l'attuazione della legge n. 328/2000";
- b) dal fondo regionale per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale di cui al capitolo di spesa H41504;
- c) dal capitolo di spesa n. H41135 denominato "Integrazione regionale dell'assegnazione dello Stato delle risorse indistinte per l'attuazione della legge n. 328/2000";
- d) dal fondo sociosanitario regionale per la non autosufficienza, di cui al capitolo di spesa n. H41550.

Con il presente provvedimento si vuole dare attuazione all'art. 118 della L.R. n. 4/2006 ed individuare in modo organico il piano di utilizzazione delle risorse destinate al sostegno finanziario del sistema integrato di interventi e servizi; questo consente di indicare ai Comuni in modo complessivo le risorse a loro disposizione per la pianificazione e la progettazione dei servizi sociali destinati ai cittadini residenti.

Allo scopo, inoltre, di promuovere concrete azioni destinate a pianificare ed implementare il modello organizzativo attuato a livello territoriale, vengono individuate **nuove scelte di programmazione regionale**, non solo in termini di risorse economico-finanziarie, ma anche di modalità operative attraverso le quali raggiungere obiettivi di efficacia ed efficienza delle prestazioni.

La proposta è quella di definire un programma **biennale - anni 2006-2007** - di utilizzazione delle risorse, nel quale vengono quantificati i fondi regionali e quelli statali finalizzati all'organizzazione ed alla gestione associata dei servizi e degli interventi attivati a livello distrettuale.

In relazione ed in coerenza con tale scelta i Comuni o Enti capofila di distretto propongono un **Piano di Zona distrettuale di durata biennale** per quanto concerne le risorse destinate ai servizi attivati a livello distrettuale, mentre per le risorse regionali destinate al finanziamento di progetti di interesse regionale e/o di rilevante interesse sociale, le richieste di finanziamento sono avanzate dai Comuni per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007.

La riorganizzazione del sistema dei finanziamenti complessivamente disponibili e l'ampliamento dei tempi della programmazione che assumono cadenza biennale, rispondono all'obiettivo di agevolare gli Enti locali nella pianificazione e nella progettazione degli interventi e di economizzare tempi e risorse.

Ancora in tema di nuove scelte di programmazione regionale, l'obiettivo che s'intende perseguire è quello di affermare l'idea che investire nell'infanzia significa investire sul futuro della Regione e di tutta la società.

A tal fine è di importanza fondamentale promuovere, soprattutto in un'ottica di prevenzione, un sistema integrato di interventi e servizi che per livelli quantitativi, qualitativi, orari, sedi, modelli

pedagogici, organizzazione gestionale sappia garantire alle famiglie ed ai minori l'insieme delle opportunità e dei servizi educativi presenti sul territorio.

La logica conseguenza di tale principio è che occorre considerare la politica per la famiglia, intesa nel senso più ampio del termine, un campo di intervento unitario e quindi il piano d'intervento strategico per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza deve svilupparsi attraverso un impegno politico che prenda in considerazione il riconoscimento della relazione tra i minori e un nucleo familiare di riferimento.

3. Il sistema dei finanziamenti.

Il decreto ministeriale che ripartisce il F.N.P.S. - anno 2006 - tra le Regioni non è stato ancora emanato e quindi non si conoscono ancora l'entità delle risorse né i tempi di attribuzione delle stesse.

In attesa dunque della disponibilità del finanziamento, si è ritenuto opportuno comunque definire con **un unico provvedimento** il piano di utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili per gli anni 2006 e 2007 in modo che i Comuni abbiano un quadro finanziario di riferimento unitario, utile per una organica programmazione delle azioni volte a mantenere e sviluppare quantitativamente e qualitativamente il sistema dei servizi e degli interventi socio-assistenziali territoriali.

In ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007 vengono dunque finalizzate le seguenti risorse finanziarie, pari complessivamente ad euro 108.800.000,00:

1. Euro 57.800.000,00 provenienti dal fondo regionale per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale di cui al capitolo di spesa n. H41504;
2. Euro 20.000.000,00 provenienti dal capitolo di spesa n. H41135 denominato "Integrazione regionale dell'assegnazione dello Stato delle risorse indistinte per l'attuazione della legge n. 328/2000";
3. Euro 23.000.000,00 provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al capitolo di spesa n. H41106;
4. Euro 8.000.000,00 provenienti dal fondo socio-sanitario regionale per la non autosufficienza, di cui al capitolo di spesa n. H41550;

Il quadro finanziario per gli anni 2006 e 2007, è sintetizzato nello schema che segue:

Finanziamenti 2006-2007			Richieste
quota parte (specifiche finalizzazioni)		assistenza economica ai disagiati psichici - Reg. n. 1/2000	no
		convenzione con INPS per riconoscimento invalidità civile	no
		strutture residenziali per minori di cui alla L.R. n. 40/2001	1/10/2006--- 1/10/2007
		continuazione servizio di mensa sociale e accoglienza notturna	1/10/2006--- 1/10/2007

Fondo regionale per l'attuazione del piano socio-assistenziale		interventi dei Comuni sedi di istituti di prevenzione e pena	1/10/2006--- 1/10/2007
	quota parte	lett. a) popolazione e territorio	no
		lett. b) progetti di interesse regionale e/o di interesse sociale	1/10/2006--- 1/10/2007
		lett. c) gestione associata servizi distrettuali di cui P.d.Z.	no
Servizi distrettuali di cui ai piani di zona	fondo integrativo regionale	finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali distrettuali (P.d.Z. 2006-2007)	31 dicembre 2006---31
	quota del F.N.P.S.		dicembre 2007
	cofinanziamento		(aggiornamento)
Fondo nazionale politiche sociali	quota residua	interventi in favore degli immigrati	da stabilire con successivo provvedimento
		integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati	
		interventi a contrasto delle dipendenze	
		strutture di tipo familiare per minori-gruppi appartamento	
		incentivi famiglie affidatane di minori	
		prosecuzione di specifici interventi già finanziati precedente	
Fondo socio-sanitario per la non autosufficienza	quota		no
		interventi di cui alla Delib.G.R. n. 924/2005	
	quota riservata a		
case famiglie per soggetti con handicap		no	

	grave	
	prosecuzione interventi per famiglie di portatori di patologie invalidanti Delib.G.R. n. 125/2006	no

4. Il fondo per l'attuazione del piano socio assistenziale regionale - criteri di riparto anno 2006-2007.

Per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007, le risorse disponibili afferenti al **fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale**, di cui al capitolo di spesa n. H41504, da destinare agli Enti locali per lo svolgimento delle funzioni in materia di servizi ed interventi socio-assistenziali, sono ripartite secondo i criteri e le modalità di seguito specificati:

1. la somma annua di Euro 5.165.000,00 viene finalizzata per l'assistenza economica ai disagiati psichici, erogata in favore del Comune di Roma e dei Comuni sede di distretto socio-sanitario ai sensi del Reg. 3 febbraio 2000, n. 1;
2. la somma annua di Euro 500.000,00 viene utilizzata per la copertura della spesa inerente la seconda e la terza annualità della convenzione triennale con l'INPS per la gestione delle procedure inerenti il riconoscimento dell'invalidità civile, in attuazione della Delib.G.R. 25 marzo 2005, n. 395;
3. la somma annua di Euro 404.616,00 viene utilizzata per la gestione di strutture residenziali socio assistenziali per minori in stato di bisogno, abbandonati o esposti all'abbandono di cui all'articolo 192, comma 6-bis, lettera b), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, così come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 40; (richieste: 1° ottobre 2006 - 1° ottobre 2007);
4. la somma annua di Euro 2.400.000,00 viene utilizzata per la continuazione del servizio di mensa sociale e/o accoglienza notturna da parte dei Comuni; (richieste 1° ottobre 2006 - 1° ottobre 2007);
5. la somma annua di Euro 545.000,00 viene utilizzata per gli interventi da parte dei Comuni sedi di Istituti di prevenzione e pena, finalizzati alla risocializzazione di detenuti ed ex detenuti; (richieste 1° ottobre 2006 - 1° ottobre 2007);
6. la restante somma disponibile sul capitolo di spesa n. H41504 viene attribuita agli Enti locali secondo i seguenti criteri:
 - a) una quota del **62%** viene assegnata ai Comuni nel rispetto della seguente proporzione:
 - 93% in base alla popolazione residente;
 - 7% in base alla superficie territoriale.

Detta quota è destinata al sostegno di servizi che si riferiscono strettamente all'ambito comunale, servizi così detti alla porta del cittadino. Il fondo viene erogato in modo indistinto per valorizzare le autonome scelte dei Comuni, in relazione alle esigenze del proprio territorio.

b) una quota del **12%** è destinata al finanziamento di specifici progetti comunali di interesse regionale e/o di rilevante interesse sociale concernenti: (richieste: 1° ottobre 2006 - 1° ottobre 2007)

1) la continuazione della gestione di strutture residenziali socio assistenziali comunali per anziani, purché avviiino il processo di adeguamento alle disposizioni di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 recante "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali";

2) interventi relativi a situazioni di emergenza verificatisi in ambito comunale non rientranti nei piani di zona distrettuali e non compresi tra gli interventi finanziati con la L.R. n. 6/2004, nonché a specifiche esigenze per le isole;

3) la gestione di gruppi appartamento anche di "semiautonomia", rientranti nelle strutture a carattere comunitario di cui alla L.R. n. 41/2003, destinati a accogliere, in un contesto protetto e organizzato, adolescenti prossimi alla maggiore età che non possono rimanere o tornare in famiglia e giovani già ospiti di strutture residenziali o presso famiglie affidatane, per il periodo necessario al completamento del loro percorso di autonomia;

La finalizzazione dei progetti in questione è quella di offrire ai soggetti sopra indicati l'opportunità di raggiungere obiettivi di autodeterminazione, di inclusione sociale e lavorativa e di prevenire eventuali forme di disagio e di emarginazione, accompagnandoli nel percorso di sviluppo della propria autonomia.

4) progetti di integrazione sociale per minori e adolescenti ospiti in strutture a ciclo residenziale di cui alla L.R. n. 41/2004 che presentano particolari problematiche psico-sociali;

5) progetti di integrazione sociale per minori e adolescenti che vivono in famiglia, che presentano problematiche psico-sociali;

I progetti di cui ai punti 4 e 5 devono essere indirizzati alla promozione ed attuazione di azioni di tutela dei minori e degli adolescenti che manifestano forme di disagio, con conseguente rischio di emarginazione.

Ad essi deve essere riconosciuto il diritto all'educazione, prevedendo un'offerta di percorsi educativi e formativi adeguati alle attitudini e alle capacità di ciascuno.

c) la restante quota del **26%**, è assegnata al Comune di Roma ed ai Comuni o Enti capofila del distretto socio-sanitario per l'organizzazione ed la gestione associata dei servizi ed interventi socio-assistenziali e socio-sanitari attivati a livello distrettuale, già inseriti nei Piani di Zona, al fine di garantire la continuità degli stessi.

Tale quota è ripartita a livello di singolo distretto secondo i criteri già indicati nella Delib.G.R. 4 agosto 2005, n. 720 "Piano di utilizzazione del fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale", senza necessità di presentare preventivamente progetti, in quanto gli stessi devono essere inseriti nei Piani di Zona.

La quota parte di dette risorse spettanti sulla base distrettuale ai Municipi del Comune di Roma è assegnata complessivamente al Comune stesso, che provvederà a ripartirla tra i Municipi in osservanza alle direttive contenute nelle presenti Linee-guida ed utilizzando altri criteri individuati autonomamente in relazione alle specifiche esigenze di programmazione dei servizi e degli interventi distrettuali, tenendo conto delle aree di maggiore disagio sociale.

5. Il finanziamento dei piani di zona 2006-2007

Per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007, per l'organizzazione e la gestione associata dei servizi ed interventi socio-assistenziali e sociosanitari attivati a livello distrettuale, oltre alle risorse di cui alla lettera B), punto 6, lettera c), del dispositivo del presente provvedimento, annualmente viene destinata la somma di Euro 43.516.457,00, così composta:

- 1) Euro 20.000.000,00 provenienti dal capitolo di spesa n. H41135 denominato "Integrazione regionale dell'assegnazione dello Stato delle risorse indistinte per l'attuazione della legge n. 328/2000".
- 2) Euro 23.000.000,00 provenienti dal Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al capitolo di spesa n. H41106 denominato "Utilizzazione dell'assegnazione dello Stato delle risorse indistinte per l'attuazione della legge n. 328/2000".
- 3) Euro 516.457,00 provenienti dal capitolo di spesa n. H41110 a titolo di cofinanziamento regionale per gli interventi di cui all'articolo 39, comma 2, lettere 1-bis 1-ter, della legge n. 104/1992 in favore dei disabili gravi.

Le risorse di cui ai punti 1) e 2) pari complessivamente ad euro 43.000.000,00 vengono ripartite a livello di singolo distretto, secondo le modalità ed i criteri già indicati nella Delib.G.R. n. 81/2006 "Piano di utilizzazione dello stanziamento del F.N.P.S. anno 2005, finalizzato all'organizzazione ed alla gestione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali e sociosanitari a livello distrettuale. - Approvazione del documento concernente "Linee-guida ai Comuni per l'utilizzazione del F.N.P.S.".

Nell'ambito delle risorse in questione, pari ad euro 43.000.000,00, si stabilisce che:

a) una quota pari al **6,5%** (euro 2.795.000,00) a cui si aggiungono a titolo di cofinanziamento regionale ulteriori euro 516.457,00 per un totale complessivo di risorse trasferite di euro 3.311.457,00 viene assegnata per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 39, comma 2, lettere 1-bis e 1-ter, della legge n. 104/1992 in favore dei disabili gravi.

A ciascun distretto dovrà essere assicurata una somma non inferiore ad euro 20.000,00 riducendo, eventualmente in misura proporzionale le quote spettanti di entità superiore a detta somma.

b) una quota pari all'**11,5%** (euro 4.945.000,00) viene assegnata per il perseguimento delle finalità di cui alla legge n. 285/1997 in favore dell'infanzia e dell'adolescenza e viene ripartita tra tutti i distretti sociosanitari, ad eccezione del Comune di Roma, in quanto destinatario distretto dei finanziamenti ex legge n. 285/1997.

Destinatari delle risorse sono i Comuni o gli Enti in quantità di capofila del distretto sociosanitario, cui è assegnato un **budget complessivo di distretto**, ad eccezione del Comune di Roma, unico destinatario dei finanziamenti afferenti i distretti sociosanitari esistenti sul territorio.

La quota parte delle risorse spettanti ai distretti del predetto Comune di Roma, calcolata secondo le modalità sopra indicate viene assegnata complessivamente al Comune stesso, che provvederà a ripartirla a livello distrettuale, oltre che sulla base dell'intensità del disagio socioeconomico ponderato con la popolazione anche utilizzando altri criteri individuati autonomamente in relazione alle esigenze di programmazione dei servizi e degli interventi distrettuali, tenendo conto delle aree di maggiore disagio sociale.

6. Utilizzazione delle risorse destinate ai piani di zona

Le somme complessivamente assegnate ai distretti e destinate ai Piani di Zona con i criteri individuati nel precedente punto 5) sono destinati al finanziamento dei progetti inseriti nei Piani di Zona 2006-2007.

Nell'utilizzazione di tali risorse:

- una quota non inferiore al **20%** deve essere destinata agli interventi in favore degli anziani e suddivisa nel seguente modo: una quota pari al 15% in favore degli anziani non autosufficienti e una quota pari al 5% in favore degli anziani autosufficienti;
- una quota non inferiore al **6,5%** deve essere destinata agli interventi in favore dei soggetti con handicap grave di cui alla legge n. 104/1992;
- una quota non inferiore all'**11,5%** deve essere destinata agli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza di cui alla legge n. 285/1997, ad eccezione del Comune di Roma in quanto destinatario diretto dei finanziamenti ex legge n. 285/1997.

Le quote complessivamente attribuite devono confluire nel **budget di distretto**, in base al quale vengono predisposti i Piani di Zona 2006-2007 con i relativi progetti operativi, ivi compresi quelli inerenti gli interventi in favore dei disabili gravi di cui alla legge n. 104/1992 e quelli in favore dell'infanzia e dell'adolescenza di cui alla legge n. 285/1997. I Piani di zona predetti devono inoltre ricomprendere i progetti relativi ai servizi ed interventi già attivati a livello distrettuale e finanziati, per la continuità, con una quota delle risorse regionali del fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale.

Ai fini dell'erogazione delle risorse in questione i Comuni e gli Enti capofila di distretto devono presentare all'Assessorato alle Politiche sociali, Direzione regionale Servizi sociali, Viale del Caravaggio, 99 - 00147 Roma:

- 1) per le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali anno 2006 un piano di zona **distrettuale di durata biennale** entro il 31 dicembre 2006;
- 2) per le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali anno 2007 un **aggiornamento** del piano di zona di cui al punto 1 entro il 31 dicembre 2007.

Nel biennio 2006-2007 dunque le risorse statali di cui al F.N.P.S. sommate alle risorse regionali aggiuntive a quelle statali del predetto F.N.P.S., consentono complessivamente di **garantire il livello delle prestazioni** previste nei Piani di Zona distrettuali per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali.

La predisposizione dei documenti di cui sopra deve essere effettuata attraverso la modulistica di rito.

Il Comune o l'Ente in qualità di capofila di distretto ed il Comune di Roma, in veste di destinatari delle risorse assegnate al distretto a sostegno dei progetti approvati con i Piani di Zona, dovranno **rendicontare** le modalità di spesa, ai sensi dell'articolo 62 della L.R. n. 38/1996.

I Comuni nella gestione degli adempimenti finalizzati all'utilizzazione delle risorse di cui trattasi e nella gestione degli interventi e servizi sociali si attengono a quanto stabilito nelle presenti linee-guida.

7. Il finanziamento dei progetti operativi

Nell'ambito dei progetti operativi inseriti nei Piani di Zona per gli anni 2006-2007, i servizi e gli interventi che saranno presi in considerazione ai fini del finanziamento sono gli stessi già individuati nelle "Linee-guida" ai Comuni allegate alla Delib.G.R. n. 81/2006 e che, ad ogni buon fine, si riportano di seguito:

7.1 Interventi in favore di persone anziane non autosufficienti

In data 10 novembre 2005 la Giunta regionale ha approvato la Delib.G.R. n. 924/2005 recante "criteri di riparto e modalità di utilizzazione del fondo socio-sanitario per la non autosufficienza" con la quale la Regione Lazio - Assessorato alle Politiche Sociali - intende promuovere la realizzazione di un sistema di interventi domiciliari a carattere sanitario e socio-sanitario a favore delle persone in condizione di non autosufficienza temporanea o permanente e delle loro famiglie, allo scopo di:

- a) consentire la permanenza nel proprio ambiente abituale di vita, preservando quindi le relazioni affettive e sociali;
- b) contrastare il fenomeno del ricorso improprio alla ospedalizzazione;
- c) proteggere i soggetti dimessi dagli ospedali ma non ancora in grado di organizzare in modo autonomo il rientro al proprio domicilio e la continuazione delle cure.

Le risorse del fondo per la non autosufficienza e quelle relative alla quota del 15% del budget di distretto di cui al presente provvedimento sono complementari tra di loro e sono finalizzate al sostegno di interventi e servizi quali:

- specifici interventi di assistenza domiciliare socio-sanitaria integrata, a sostegno delle famiglie che assistono in casa persone con handicap grave o anziani non autosufficienti, al fine di evitare o rinviare la loro istituzionalizzazione;
- assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, per soggetti non autosufficienti con patologie cronico-degenerative;
- dimissioni ospedaliere protette mediante progetti di interventi individualizzati per garantire la continuità terapeutica a persone non autosufficienti incapaci di organizzare autonomamente il proprio rientro a domicilio, previa sottoscrizione di apposito accordo tra i diversi soggetti ed Amministrazioni coinvolti contenente l'individuazione dettagliata degli adempimenti a carico di ciascun soggetto;
- servizi di sostegno alla persona disabile non autosufficiente e di sollievo alle famiglie, da affiancare o sostituire nelle responsabilità di cura (riguardante l'igiene personale, alimentazione, mobilità), nelle ore di lavoro e/o di assenza dei familiari anche della durata di 24 ore, soprattutto nei giorni prefestivi e festivi;

- programmi di aiuto alla persona o di assistenza domiciliare in forma autogestita, mediante piani individualizzati previamente concordati dagli enti locali con le persone richiedenti e con verifica della professionalità degli operatori prescelti e dell'efficienza delle prestazioni;
- interventi economici straordinari per concorrere ai costi della diestituzionalizzazione;
- servizi di assistenza domiciliare soprattutto nei giorni prefestivi e festivi, di sostegno alle famiglie di tali pazienti nei casi particolarmente bisognosi per gravità di decorso segnalati dai centri specializzati di Roma e provincia e delle province laziali.

Nella predisposizione dei progetti operativi dei Piani di zona, i Comuni capofila di distretto devono tenere conto delle iniziative già inserite nel piano di utilizzo del fondo per la non autosufficienza, in modo da realizzare interventi integrati, evitando duplicazioni e sovrapposizioni.

In questa ottica, al fine di qualificare la spesa sociale e di evitare sprechi di risorse, si raccomanda ai Comuni e alle ASL competenti per territorio di attivare la più ampia collaborazione per pianificare congiuntamente quali interventi finanziare attraverso il Fondo nazionale delle politiche sociali e quali con il fondo socio-sanitario per la non autosufficienza, in una logica di integrazione funzionale e gestionale.

7.2 Interventi in favore di anziani autosufficienti

Le politiche sociali per gli anziani devono prevedere lo sviluppo di programmi improntati ad una visione positiva della terza età e di iniziative che valorizzino l'anziano come una risorsa della società.

In questo quadro, i progetti operativi devono prevedere misure e servizi per anziani volti a:

- contrastare l'emarginazione e favorire le attività di socializzazione e reinserimento sociale;
- inserimento in attività socialmente utili;
- sviluppare strutture residenziali e semi-residenziali socio-assistenziali (case famiglia, comunità alloggio, case di riposo, case albergo);
- tutelare la donna anziana in relazione alla maggiore aspettativa di vita rispetto all'uomo;
- promuovere iniziative che favoriscono lo scambio tra generazioni;
- promuovere programmi che favoriscono la protezione della salute e del benessere lungo tutto l'arco della vita.

7.3 Tutela a favore di disabili gravi

Si tratta di interventi personalizzati, integrativi dei servizi già realizzati dagli Enti locali, nei confronti delle persone con disabilità grave previsti dall'articolo 39, comma 2, lettere l-bis e l-ter, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, rivolti esclusivamente alle persone con handicap in situazione di particolare gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, accertata e certificata dalle Commissioni mediche individuate dall'art. 4 della medesima legge.

Le azioni e gli interventi ammissibili riguardano:

- a) interventi individualizzati di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore e anche nelle giornate festive e prefestive;
- b) programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta per i soggetti in situazione di gravità che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia;
- c) Il rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati con gli Enti locali competenti, finalizzati alla copertura di servizi di aiuto ed assistenza non continuativi, flessibili ed autogestiti.

I progetti personalizzati di intervento, concordati e sottoscritti dall'utente interessato o dall'esercente la potestà, devono contenere l'indicazione del tipo di disabilità e del conseguente bisogno, correlato alla situazione di gravità, delle modalità previste per la gestione del servizio, del costo del progetto complessivo suddiviso fra gli elementi che lo compongono, delle modalità di integrazione con gli interventi a carico delle ASL di appartenenza, l'impegno a fornire all'assessorato regionale competente una relazione finale circa l'andamento e l'efficacia degli interventi e gli obiettivi conseguiti nonché una dettagliata rendicontazione della spesa.

Gli interventi dovranno essere assicurati **prioritariamente** ai soggetti aventi maggior necessità in relazione, in ordine di precedenza, alla situazione di gravità e alla condizione socio-economica, e dovranno essere commisurati alle esigenze assistenziali degli stessi.

La programmazione degli interventi dovrà avvenire mediante una specifica progettazione da inserire nei Piani di zona distrettuali biennali relativi agli anni 2006-2007.

Sono escluse le disabilità derivanti da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento, e non sono finanziabili gli interventi rientranti nel "diritto allo studio" e quelli di natura tipicamente "sanitaria", i quali trovano risposta in altri ambiti.

7.4 Interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza con particolare riferimento alla legge n. 285/1997:

All'interno del quadro normativo di riferimento statale - legge n. 285/1997, legge n. 328/2000 - e regionale - L.R. n. 38/1996 -, le attività fondamentali che i Comuni e la comunità locale devono assicurare per l'attuazione dei diritti dei minori, con punti di riferimento nel territorio competenti e coordinati, sono riferite ad obiettivi:

- di promozione e prevenzione: attraverso iniziative di appoggio alla famiglia nelle sue molteplici funzioni di cura ed educative;
- di tutela: la complessità dei bisogni e le conseguenti domande di intervento richiedono competenze articolate e risorse capaci di sostenere azioni che devono realizzare una rete di attività e di presidi tra loro complementari, attraverso interventi funzionali al ripristino del diritto del minore alla salute, nella sua accezione più completa, e di una sua armonica crescita evolutiva, se possibile con il coinvolgimento delle risorse genitoriali e parentali;
- di continuità nella presa in carico e quindi anche nella cura e nell'educazione.

Le risposte e gli interventi, organizzati a livello comunale, distrettuale, di ambito territoriale di zona, di Azienda ASL e, per alcune attività complesse, a livelli sovradistrettuali, devono garantire una efficace collaborazione tra servizi sociali, sanitari, educativi e scolastici nel contesto di una rete integrata a livello interistituzionale ed interdisciplinare.

Lo Stato, le Regioni, gli Enti locali - nell'ambito delle proprie competenze - devono garantire il diritto al minore a vivere nella propria famiglia, attraverso la promozione di idonee politiche di intervento.

Nella situazione in cui il minore viene allontanato dalla famiglia, sia che si trovi presso una famiglia affidataria sia in un servizio residenziale socio educativo, devono essere assicurati interventi di sostegno alla famiglia e ai minori per il loro sviluppo sul piano affettivo ed emotivo.

La sistemazione del bambino al di fuori della sua famiglia deve avvenire tramite interventi e servizi che integrino o sostituiscono temporaneamente la casa e la famiglia, offrendo al minore uno spazio di vita in cui elaborare o riprendere ad elaborare un progetto per il futuro, con il supporto di figure adulte capaci di sviluppare relazioni significative sul piano affettivo ed educativo, di cooperare con le persone dell'ambiente di vita del minore e con gli altri servizi del territorio, ai fini della loro integrazione sociale.

Obiettivo primario è il rientro del minore nel nucleo familiare d'origine.

Qualora il minore sia dichiarato in stato di adattabilità, gli Enti locali devono attuare ogni possibile iniziativa volta a favorire e agevolare l'istituto dell'adozione, fornendo informazioni sull'adozione nazionale ed internazionale curando la preparazione delle coppie aspiranti all'adozione e svolgendo attività di accompagnamento e sostegno alla coppia verso e durante l'adozione.

Le iniziative di affidamento dei minori a famiglie, l'inserimento in strutture di tipo familiare e l'istituto dell'adozione sono strumenti finalizzati anche a superare il ricovero in istituto dei minori che, come previsto dalla vigente normativa, deve avvenire entro il 31 dicembre 2006.

Nella pianificazione locale agli interventi, quindi, occorre presentare iniziative volte a promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e di conseguenza i progetti operativi dei Piani di zona devono essere modulati secondo i principi sopra indicati e riferirsi a:

a) programmazione di interventi e di azioni di contrasto all'allontanamento del minore dalla famiglia attuati mediante:

- azioni di prevenzione di situazioni di disagio e di rischio psico-sociale realizzate con l'attivazione di interventi domiciliari ed educativi, di interventi di sostegno alla frequenza scolastica, di istituzione e/o potenziamento di servizi territoriali per l'accoglienza diurna

- azioni di prevenzione e di assistenza nei casi di abuso e violenza sui minori.

b) programmazione ed attuazione di interventi ed azioni di sostegno ai minori allontanati dalla famiglia di origine:

- attività di informazione e formazione finalizzata all'affido familiare volte a sostenere le famiglie con gravi difficoltà sociali e/o educative per il periodo strettamente necessario a superare i problemi della famiglia di origine attraverso l'accoglienza del minore presso un'altra famiglia

- inserimento dei minori in strutture residenziali a carattere familiare o in gruppi-appartamento
 - di promozione, istituzione e/o potenziamento di strutture destinate all'accoglienza di minori quali la casa famiglia e i gruppi-appartamento
 - attività volte a favorire il procedimento di adozione in relazione alle esigenze del territorio.
- c) programmazione ed attuazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, attuati con la partecipazione di operatori competenti, per il perseguimento delle seguenti finalità:
- valorizzare le capacità aggregative e di partecipazione a livello propositivo e decisionale
 - offrire occasioni di riflessione sui temi della convivenza civile e dell'uso degli spazi urbani e naturali
 - promuovere la partecipazione alla vita della comunità locale, anche amministrativa.
- d) programmazione ed attuazione di interventi per l'inserimento in idonee strutture di donne in difficoltà con figli minori o in stato di gravidanza.

Nei progetti operativi dei Piani di zona 2006-2007 devono essere progressivamente inseriti anche i progetti che si riferiscono al precedente triennio 2000-2002 di sperimentazione della legge n. 285/1997, a condizione che le somme assegnate ai Comuni siano state totalmente impegnate ed erogate per l'attuazione dei progetti medesimi.

In caso contrario, se vi è stata, a livello distrettuale, una parziale utilizzazione delle somme in questione, i progetti devono essere completati con i fondi residui, al fine di evitare duplicazioni nella spesa sociale.

7.5 Case famiglia per persone con handicap grave "Dopo di noi"

La Regione, attraverso appositi bandi pubblici rivolti a soggetti del Privato Sociale, ha finanziato nel 2003 e 2004 complessivamente 9 progetti di realizzazione di case famiglia per persone con handicap grave prive di familiari (il cosiddetto "Dopo di noi"), utilizzando apposite risorse finanziarie concesse dallo Stato ai sensi del D.M. n. 470/2001.

Tali progetti hanno ottenuto finanziamenti sia per le spese di acquisto e/o ristrutturazione degli immobili sede delle strutture residenziali sia per un anno di gestione del relativo servizio.

È interesse della Regione garantire la continuità dei suddetti servizi e, nello stesso tempo, ricondurre gli stessi nell'ambito della programmazione ordinaria previo inserimento delle case famiglia nei Piani di zona dei distretti socio-sanitari sui cui territori esse sono dislocate.

Allo scopo di favorire detto inserimento senza ridurre la progettualità finanziata col budget distrettuale ordinario viene prevista l'assegnazione ai distretti coinvolti di una quota aggiuntiva, quantificata in proporzione al numero di utenti delle singole strutture, da **erogare con i fondi regionali per la non autosufficienza**, ed in particolare:

- con i fondi relativi all'anno 2005 sono state assegnate risorse aggiuntive limitatamente ai distretti interessati dalle strutture che avevano attivato il servizio con gli appositi fondi già concessi in

precedenza dalla Regione e per le quali la gestione, così assicurata è scaduta nel corso del secondo semestre 2005;

- dal 2006 si prevede l'assegnazione di risorse aggiuntive anche **a tutti i distretti nei quali sono localizzate le strutture.**

8. La promozione dell'affidamento familiare

Nell'ambito degli interventi di cui al punto 7.4 del precedente paragrafo, destinati a favore dell'infanzia e dell'adolescenza in riferimento alla legge n. 285/1997, la Regione intende promuovere l'istituto dell'**affidamento familiare.**

Attraverso l'affidamento si favorisce l'accoglienza del minore presso una famiglia, allo scopo di salvaguardare per quanto possibile il fondamentale diritto del minore stesso a godere dell'esclusività di un rapporto genitoriale, fermi restando i principi fondamentali della vigente legislazione in materia di assistenza ai minori, adozioni, ecc..

Il ricorso all'affidamento si verifica nel caso in cui la sua famiglia di origine stia attraversando un momento di difficoltà e per vari motivi non riesca a prendersi temporaneamente cura dei figli.

Tra le diverse forme di affidamento s'intende privilegiare l'affidamento del minore presso famiglie, anche di quei minori che sono ospiti di strutture residenziali per i quali si deve favorire, ove sia possibile, il passaggio dalle strutture residenziali stesse alle famiglie, lasciando il compito alle predette strutture di prendersi cura di quei minori per i quali non risulti possibile l'affidamento familiare.

A livello distrettuale, i Comuni devono adottare tutte le possibili iniziative per **sensibilizzare e coinvolgere** le famiglie residenti sull'istituto dell'affidamento; per raggiungere tale obiettivo, condizione essenziale è la creazione di una rete tra gli operatori delle diverse istituzioni (ASL e Comuni) che devono collaborare in relazione alle proprie competenze ed alle risorse a loro disposizione dando vita a progetti di integrazione socio-sanitaria.

Nei confronti della popolazione devono essere programmati interventi di sensibilizzazione di ordine generale (affissione di manifesti, divulgazione di inviti ad iniziative specifiche, diffusione attraverso i giornali, radio e televisioni locali, coinvolgimento del segretariato sociale e dell'URP) e di sensibilizzazione mirata (individuazione di famiglie interessate alla tematica dell'affidamento, sensibilizzazione da parte della ASL dei medici di base e specialisti pediatri operanti sul territorio, coinvolgimento del personale operante nella scuola).

Anche nei confronti dei minori e degli adolescenti si può prevedere un'opera di sensibilizzazione e di conoscenza, attraverso il coinvolgimento e la collaborazione della scuola che individuerà idonee iniziative (dibattiti, concorsi sul tema dell'affido), dei Consigli Comunali per i ragazzi, delle ludoteche e altri tipi di centri aggregativi per minori.

Allo scopo di realizzare concrete iniziative di promozione dell'affidamento, occorre prevedere sul territorio la presenza di operatori adeguatamente formati e specializzati nella tematica in questione.

Anche le famiglie realmente motivate dovranno essere coinvolte in specifici corsi di formazione promossi dagli operatori dei servizi sociali territoriali, che assumeranno quindi la funzione di formatori.

Nell'ambito dunque dei finanziamenti destinati all'infanzia e all'adolescenza, tutti i distretti devono **obbligatoriamente** individuare progetti operativi da allegare ai Piani di Zona 2006-2007, che devono indicare: iniziative di coinvolgimento, tempi di reclutamento e formazione del personale, tempi di reclutamento e formazione delle famiglie, costo e data di avvio del progetto.

9. Il piano di zona e la programmazione biennale

La scelta di effettuare la **programmazione regionale con cadenza biennale** pone i Comuni nella condizione di sapere con largo anticipo l'entità del budget di distretto a disposizione per il sistema dei servizi e le date di scadenza previste per la presentazione dei Piani di Zona.

In tal modo, quindi, i Comuni sono facilitati nel recepire ed attuare le azioni innovative proposte con le presenti linee-guida.

I Comuni e gli Enti capofila di distretto devono predisporre il Piano di Zona distrettuale di durata biennale entro il 31 dicembre 2006, relativamente alle risorse del F.N.P.S. dell'anno 2006, mentre per le risorse dell'anno 2007, occorre trasmettere un aggiornamento del predetto piano biennale entro il 31 dicembre 2007.

Il budget di distretto assegnato ai Comuni ed agli Enti capofila deve essere gestito dai predetti Enti in nome e per conto dei Comuni afferenti il distretto per l'attivazione a livello distrettuale degli interventi e servizi previsti nei progetti operativi allegati ai Piani di Zona; non è quindi consentito operare una **mera redistribuzione** dei fondi assegnati tra i Comuni presenti nel distretto.

A proposito di risorse finanziarie, si vuole ancora una volta richiamare l'attenzione delle ASL del Lazio sulla necessità che le stesse provvedano ad integrare il budget di distretto non solo con risorse di personale e/o strumentali, ma anche con risorse finanziarie provenienti dal proprio bilancio.

Per quanto non espressamente indicato nelle presenti "Linee-guida" si fa riferimento alla Delib.G.R. n. 81/2006 e relativo allegato, con particolare riferimento all'obbligo della **rendicontazione** dei finanziamenti assegnati da parte dei Comuni capofila di distretto ed alla necessità di prevedere nel processo di pianificazione locale il **coinvolgimento** dei soggetti del Terzo Settore - organismi di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative e consorzi sociali - e la **concertazione** con le Organizzazioni Sindacali.

Nella pubblicizzazione a livello territoriale delle iniziative e dei progetti indicati nelle presenti linee-guida, si raccomanda ai Comuni di apporre il logo della Regione, con l'indicazione dell'Assessorato alle Politiche Sociali, nonché l'esplicito riferimento al finanziamento regionale.